

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT e SOLIDARIETÀ	
Servizio attività culturali	attivitacultura@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5735 fax + 39 040 377 5712 I - 34132 Trieste, via Milano 19

Decreto n° 42/CULT del 15/01/2018

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), articoli 22, commi 1-3, e 33, e decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112/Pres. "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", articolo 10, comma 7. Annualità 2018: approvazione della graduatoria delle iniziative da finanziare e delle iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse, e dell'elenco delle iniziative non ammissibili a contributo, con i motivi di inammissibilità.

Il Direttore sostituto del Servizio

Visto l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), ai sensi del quale: "La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale; d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea; e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico; f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia; g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani,

anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale; h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato; i) promuovere le produzioni di giovani coregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia”;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 22 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: “Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche”;

Visto il comma 3 del medesimo articolo 22 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: “Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni”;

Visto il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2015, n. 206/Pres. e modificato dal Regolamento n. 233/2017 (pubblicato su BUR n. 43 del 25 ottobre 2017) di seguito “Regolamento,

Premesso che:

- entro il termine del 30 ottobre 2017 sono state presentate al Servizio attività culturali, competente all'attuazione degli interventi di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, n. 48 domande con rispettivi progetti;
- che in data 9 novembre 2017 il Servizio attività culturali ha dato comunicazione dell'avvio dei procedimenti valutativi per l'assegnazione dei contributi in oggetto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
- che il Servizio attività culturali ha svolto le attività istruttorie preliminari volte ad accertare l'ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati, come previsto dall'articolo 10, comma 2, del Regolamento, tutte le domande sono risultate ammissibili;

Richiamato il decreto n. 5767/CULT del 30 novembre 2017 del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, con i quali si è provveduto, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, a nominare la Commissione prevista per la valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria preliminare, di seguito “Commissione”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 17 del 12 gennaio 2018, con cui è stata riservata, per l'anno 2018, sul capitolo di spesa 6331 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l'anno 2018, approvato con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018), in applicazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 5/2012, la quota di euro 108.500,00= alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni;

Dato atto che la Commissione, come da verbali conservati agli atti, ha quindi proceduto alla valutazione comparativa dei progetti ritenuti ammissibili, applicando i criteri di valutazione ed i punteggi fissati dall'articolo 11 del Regolamento, ed indicati nell'Allegato A del Regolamento stesso;

Dato atto, altresì, che la Commissione, in applicazione del citato comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 5/2012 e dell'articolo 10, comma 6, del Regolamento, ha valutato separatamente le domande presentate dalle associazioni giovanili relative alle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni e le domande presentate dalle istituzioni scolastiche relative alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni;

Visti gli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione, da cui risulta:

- che dei 31 progetti ammissibili presentati dalle associazioni giovanili relativi alle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni:

- n. 19 progetti sono finanziabili integralmente;
- n. 1 progetto è finanziabile parzialmente;
- n. 11 progetti non sono finanziabili per carenza di risorse;

- che dei 17 progetti presentati dalle istituzioni scolastiche relative alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni:

- n. 11 progetti sono finanziabili integralmente;
- n. 6 progetti non sono finanziabili per carenza di risorse;

Viste le tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, che recano, come previsto dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché delle analoghe iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché delle analoghe iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018);

Visto il bilancio finanziario gestionale 2018 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2701 e successive variazioni;

Considerato che:

- sono stati stanziati euro 300.000,00= sul capitolo di spesa 6331 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l'anno 2018, approvato con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018);
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 17 del 12 gennaio 2018 è stata riservata, per l'anno 2018, sul capitolo di spesa 6331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l'anno 2018, competenza anno 2018, in applicazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), la quota di

euro 108.500,00= alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del Regolamento, nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo si procederà allo scorrimento della graduatoria; **Ricordato** inoltre che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento: "Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l'intera spesa ammessa dell'ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale quota di cofinanziamento con fondi propri o nel caso in cui essa non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare la spesa ammessa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa";

Decreta

- 1.** Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Regolamento, sono approvati, allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché delle analoghe iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché delle analoghe iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- 2.** Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Regolamento, il presente decreto e le tabelle contenenti le citate graduatorie delle iniziative ammissibili a finanziamento, sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del Regolamento, nel caso di rinuncia da parte di un beneficiario o di esclusione dal contributo si procederà allo scorrimento della graduatoria.
- 4.** Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del Regolamento.

**Il Direttore sostituto del Servizio
dott. Anna Del Bianco**

(FIRMATO DIGITALMENTE)